



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022.	Delibera Nr.12 <hr/> COPIA
--	---

L'anno duemilaVENTIDUE il giorno TRE del mese di AGOSTO alle ore 11,02 nella Sala Consiliare Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, alla SECONDA convocazione ORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
<i>PEDRAZZI Stefania</i>	X	
<i>MASTANDREA Abele</i>	X	
<i>COLASURDO Elisa</i>	X	
<i>ALFIERI Maria Assunta</i>		X
<i>COLASURDO Tonio</i>	X	
<i>PARENTE Valerio Antonio</i>		X
<i>COLASURDO Franco</i>	X	
<i>NIZZOLA Nazzario</i>	X	
<i>AMBROSIO Luca</i>	X	
<i>MASTROMONACO Massimo</i>	X	
<i>ALFONSO Germano</i>		X
TOTALI	8	3

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor **PEDRAZZI Dr.ssa Stefania** nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta;

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dr. Vito **TENORE**;

LA SEDUTA è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2022.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il

decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n.1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato tuttavia che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 non è ancora stato emanato;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰	NOTE
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	9,60	
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat. A1-A8-A9) e relative pertinenze	5,00	
3	Immobili del gruppo catastale D (escluso D10)	8,60	* di cui 7,60 di competenza dello Stato e 1,0 del Comune
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00	
5	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati neppure per parte dell'anno	1,00	
6	Terreni agricoli (Si precisa che tale aliquota si applicherà solo se la normativa che prevede l'esenzione dei terreni agricoli siti nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 classificati come montani – (circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 14 giugno 1993 GU numero 141 del 18 giugno 1993), risulterà abrogata e/o modificata escludendo il Comune di Morrone del Sannio da tale specifica agevolazione)	7,60	
7	Aree fabbricabili	9,60	

Ritenuto, quindi, di proporre al Consiglio Comunale la conferma, per l'anno 2022, delle medesime aliquote e detrazioni stabilite nel 2021 per l'IMU, così come approvate dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 05 del 31/05/2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021";

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;
- l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11 e ss.mm.ii.;
- il combinato disposto dei commi 756 e 757 che, in attesa dell'approvando D.M., consente di prescindere, così come chiarito dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF del 18 febbraio 2020 – anche per l'annualità 2022 – dalla necessaria allegazione del prospetto (di cui al comma 757) quale condizione di efficacia della deliberazione;

Rilevato che, in linea con la vigente normativa in materia di sistema di bilancio, è opportuno approvare le aliquote IMU riferite all'anno 2022, in quanto il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico – finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

Vista la delibera consiliare n. 4 del 30.06.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto:

- il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, con il quale è stato disposto il differimento, al 31 marzo 2022, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, autorizzando, fino alla data di differimento, l'esercizio provvisorio del bilancio;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, con il quale è stato disposto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 31 maggio 2022, con il quale è stato disposto il differimento al 30.06.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 giugno 2022, con il quale è stato disposto il differimento al 31.07.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2022, con il quale è stato disposto il differimento al 31.08.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE

- 1) Di approvare per l'anno 2022, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰	NOTE
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	9,60	
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat. A1-A8-A9) e relative pertinenze	5,00	
3	Immobili del gruppo catastale D (escluso D10)	8,60	* di cui 7,60 di competenza dello Stato e 1,0 del Comune
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00	
5	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati neppure per parte dell'anno	1,00	
6	Terreni agricoli (Si precisa che tale aliquota si applicherà solo se la normativa che prevede l'esenzione dei terreni agricoli siti nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 classificati come montani - (circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 14 giugno 1993 GU numero 141 del 18 giugno 1993), risulterà abrogata e/o modificata escludendo il Comune di Morrone del Sannio da tale specifica agevolazione)	7,60	
7	Aree fabbricabili	9,60	

- 2) Di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 01 gennaio 2022 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo;
- 3) Di disporre che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;

IL SINDACO
 Dr.ssa Stefania PEDRAZZI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T.U. 267/2000.

Morrone del Sannio, 1 Agosto 2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F. LAPENNA Marilena

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T.U. 267/2000.

Morrone del Sannio, 1 Agosto 2022

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO

Dr. Michele ITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione inerente: **Approvazione aliquote IMU anno 2022**, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

SENTITO l'intervento del Consigliere AMBROSIO che preannuncia a nome della minoranza il voto contrario, motivandolo come segue: ci aspettavamo una riduzione dell'IMU per dare un segnale ai cittadini in questo particolare momento di crisi economica;

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano da parte dei OTTO consiglieri presenti e votanti, **con SEI voti favorevoli, DUE contrari (AMBROSIO e MASTROMONACO)**

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2022, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰	NOTE
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	9,60	
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat. A1-A8-A9) e relative pertinenze	5,00	
3	Immobili del gruppo catastale D (escluso D10)	8,60	* di cui 7,60 di competenza dello Stato e 1,0 del Comune
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00	
5	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati neppure per parte dell'anno	1,00	
6	Terreni agricoli (Si precisa che tale aliquota si applicherà solo se la normativa che prevede l'esenzione dei terreni agricoli siti nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 classificati come montani – (circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 14 giugno 1993 GU numero 141 del 18 giugno 1993), risulterà abrogata e/o modificata escludendo il Comune di Morrone del Sannio da tale specifica agevolazione)	7,60	

7	Aree fabbricabili	9,60	
---	-------------------	------	--

- 2) Di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 01 gennaio 2022 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo;
- 3) Di disporre che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte degli DIECI consiglieri presenti e votanti, ALL'UNANIMITA', il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Stefania PEDRAZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Vito TENORE



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronefelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 4 Agosto 2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 T.U. 267/2000.

N° 187 Registro di Pubblicazioni.

Morrone del Sannio, li 4 Agosto 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to Michele Oto



La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come sopra eseguita.

X	Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267/00
---	---

Morrone del Sannio, li 4 Agosto 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to Michele Oto



La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da servire per uso amministrativo

Morrone del Sannio, li 4 Agosto 2022

IL RESPONSABILE